



NapoliServizi

BANDO DI GARA

per Appalto Sotto Soglia Comunitaria

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. Lgs. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER NAPOLI SERVIZI SPA.

**DISCIPLINARE DI GARA E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

GARA Numero: 6536367

CIG: 68241960B1

Napoli Servizi S.p.A. CF/P.IVA: 07577090637
Via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°, 33° e 34° Piano, 80143 - Napoli
www.napoliservizi.com – PEC: garecontrattinapoliservizi@legalmail.it
e-mail: ufficiogare@napoliservizi.com
tel: 081.19703197

Indice

Capo I - BANDO

Premessa

1. Stazione Appaltante
2. Oggetto dell'appalto
3. Durata e Tipologia
4. Importo dell'appalto
5. Soggetti ammessi alla gara
6. Requisiti minimi di Ammissione alla Gara
7. Chiarimenti e presa visione documentazione gara
8. Modalità di presentazione delle Offerte

Capo II - DISCIPLINARE

9. Forma dell'Appalto e Procedura di Aggiudicazione
10. Operazioni di Gara
11. Contenuto Buste

Capo III – SCHEMA CONTRATTO

12. Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore
13. Subappalti o Cottimi
14. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
15. Assicurazioni e Responsabilità
16. Risoluzione del Contratto
17. Recesso dal Contratto
18. Fatturazioni e pagamenti
19. Tracciabilità dei Pagamenti
20. Spese di Contratto e di esecuzione
21. Norme di Rinvio
22. Definizione delle Controversie e Foro Competente
23. Trattamento dei dati personali

Elenco allegati - (scaricabili sul sito Napoli Servizi SpA):

Allegato 1 - Modelli (A1-A2-A3)

Allegato 2- Mod. DGUE / DGUE Avvalimento

Allegato 3 -Modulo Offerta economica



Napoli Servizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede Leg. e Direzionale: Via G. Porzio Is. C/1
Centro Direzionale - 80143 NAPOLI
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 07577090637

Gara Numero: 6536367 - Servizio Broker Assicurativo - Napoli Servizi SpA

Pag. 2 di 30

CAPO I - BANDO

Premessa

La Napoli Servizi S.p.a. che opera in regime di *in-house providing* in favore del Comune di Napoli - nei settori della gestione, valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare, cura dell'infanzia ed istruzione, igiene e decoro urbano, viabilità e sicurezza stradale, gestione del territorio, cultura, attività socio sportive, trasparenza e *accountability* dell'azione amministrativa, nonché del *facility management*, giusta Determinazione Dirigenziale n. 29 dell'11.12.2013 - intende stipulare un contratto con n. 1 (uno) operatore economico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per un periodo di 3 anni, rinnovabile per un ulteriore anno.

1. Stazione Appaltante

Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di *"house providing"* per conto del Comune di Napoli, partita IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1 32°,33 e 34 Piano – 80143 – Napoli.

Tel: 081-19703197 (Lunedì – Venerdì - ore 08.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00)

PEC: garecontrattinapoliservizi@legalmail.it

Sito-Web: www.napoliservizi.com

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Mario Passannanti**

2. Oggetto dell'appalto

CPV: 66518100-5

Numero di Lotti: 1

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento mediante procedura aperta, del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa;

L'affidamento del servizio concernerà in maniera esemplificativa e non esaustiva quanto segue:

1. Individuazione, analisi, valutazione e mappatura dei rischi cui la Società è soggetta;
2. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
3. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle necessità della Società;
4. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
5. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi della Società ivi compreso l'incasso e la rimessa dei premi;
6. assistenza nella gestione dei sinistri;
7. Assistenza agli uffici della Napoli Servizi Spa per la definizione e valutazione delle polizze presentate durante le procedure di gara e/o da presentare in fase di sottoscrizione dei contratti d'appalto;
8. Assistenza agli uffici della Napoli Servizi Spa per quanto attiene la materia assicurativa nelle varie attività e rischi cui l'Azienda è sottoposta;

In particolare, il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione si attiverà per garantire all'Amministrazione gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale le esigenze di carattere assicurative.

- 2.1. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto triennale (es. procedura applicabile, numero identificativo di Gara, ecc.) inclusa l'opzione di rinnovo annuale si stima in **€ 72.040,64** l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso per le garanzie diverse dalla RCA l'aliquota provvisoria del 12% e per le garanzie RCA/ARD l'aliquota provvisoria del 6%. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
- 2.2. L'importo indicato è da considerarsi di massima, poiché determinato sulla base dell'attuale fabbisogno della Napoli Servizi SpA, che potrebbe subire variazioni, come importo assoluto, fermo restando la percentuale offerta in sede di gara (offerta economica), senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa presente o futura. L'aggiudicatario s'impegna, anche in caso di variazione in diminuzione e/o aumento a mantenere le medesime condizioni di sconto offerte in gara;
Si precisa, inoltre, che le attività riferite al presente bando di gara sono assegnate alla Napoli Servizi S.p.A. fino al 30 giugno 2018 come da delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 1 luglio 2013 e, pertanto, i servizi oggetto del presente appalto potrebbero concludersi in quella data (30 giugno 2018) senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo accampare alcuna pretesa in merito. La presente clausola prevale su ogni altra diversa clausola presente negli atti di gara.
- 2.3. Il servizio non comporta oneri diretti per la Società in quanto la remunerazione, come da prassi e consuetudine di mercato, sarà a carico delle Imprese con le quali verranno stipulate e/o prorogate le coperture assicurative in capo alla Società. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per la Società. Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, (clausola di brokeraggio) per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito;
- 2.4. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- 2.5. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lgs n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924;
- 2.6. La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei servizi oggetto del presente appalto per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento;
- 2.7. La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

- 2.8. Si avverte che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche.
- 2.9. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- 2.10. Il contratto potrà essere stipulato anche in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante;
- 2.11. Nel contratto, ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 non sarà inserita la clausola arbitrale;
- 2.12. Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipulazione del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- 2.13. La Stazione Appaltante si riserva altresì, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016.
- 2.14. E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
- 2.15. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione, né è in grado d'impegnare in alcun modo quest'ultima se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

3. Durata e Tipologia

Il contratto di Appalto per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà una durata triennale e potrà essere rinnovato, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, per un ulteriore anno;

Si precisa, inoltre, che le attività riferite al presente bando di gara sono assegnate alla Napoli Servizi S.p.A. fino al 30 giugno 2018 come da delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 1 luglio 2013 e, pertanto, i servizi oggetto del presente appalto potrebbero concludersi in quella data (30 giugno 2018) senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo pretendere la restante parte delle somme di cui al precedente punto 2.2.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

4. Importo dell'appalto

L'importo complessivo (quadriennale) a base d'asta ammonta a: **72.040,64 €**

Nessun onere economico è previsto a carico della Stazione Appaltante. L'incarico in oggetto non comporta per l'Amministrazione alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro; pertanto ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto triennale, inclusa l'opzione di rinnovo: (es. procedura applicabile, Codice Identificativo di Gara ecc...) si stima in € 72.040,64 l'entità dell'appalto.

Oneri sicurezza: il servizio in appalto per le sue caratteristiche non prevede oneri per la sicurezza e compilazione del D.U.V.R.I.

Di seguito tabella riepilogativa dei premi annui assicurativi lordi pagati:

POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO	PREMIO IMPONIBILE	SCADENZA
INFORTUNI CUMULATIVA	€ 2.450,00	€ 2.390,24	31/12/2016
INCENDIO	€ 2.024,55	€ 1.656,06	31/12/2017
FURTO	€ 6.850,00	€ 5.603,27	31/12/2017
ELETTRONICA	€ 2.850,04	€ 2.350,55	31/12/2017
RCT/O (Compresa RCT Strade)	€ 59.500,00	€ 48.670,56	31/12/2016
Regolazione RCT/O 2014-2015	€32.655,22	€ 26.771,84	
RC AUTO L.M.	€ 99.264,37	€ 80.319,62	30/06/2018
INFORTUNI CONDUCENTI	€ 4.751,90	€ 1.014,63	30/06/2018
RC Patrimoniale/Professionale	€ 26.244,00	€ 21.467,48	30/04/2018

5. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero ditte individuali, società di persone e capitali ivi comprese le Cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, che svolgono attività di consulenza ed assistenza assicurativa, in possesso dell'iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all'art. 109, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006, che non si trovino nella situazione che determino l'esclusione dalla gara ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che siano in possesso dei requisiti minimi per l'accesso alla gara di cui all'art. 83 del citato D.Lgs., meglio specificati di seguito.

Attenzione:

Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi Ordinari o di GEIE:

- a) il requisito avente ad oggetto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente, deve essere posseduto da ciascun componente il RTI, il Consorzio Ordinario o il GEIE;
- b) il requisito avente ad oggetto l'iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all'art. 109, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 209/2005 e Regolamento ISVAP(ora IVASS) n. 5/2006 deve essere posseduto da ciascun componente il RTI, il Consorzio Ordinario o il GEIE;
- c) il requisito relativo al fatturato globale e specifico deve essere posseduto per almeno il 60 % dalla Mandataria ed in misura non inferiore al 20 % dalle Mandanti;
- d) il requisito di capacità economica-finanziaria avente ad oggetto le n. 2 referenze bancarie, deve essere posseduto da ciascun componente del RTI, del Consorzio Ordinario o del GEIE;
- e) Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

6. Requisiti minimi di Ammissione alla Gara:

Requisiti di Ordine Generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare:

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, poiché riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, in altre parole del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, in altre parole hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

3. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) ed f) della Legge 190/2012 s.m.i., sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; nonché vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell'Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione d'impres aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione d'impres di rete).

Requisiti di Idoneità Professionale:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016, in particolare:

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a), del Codice i concorrenti devono, a pena di esclusione:

1. Essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto del presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.
2. Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, altresì denominati "broker" di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 516/11/2006 e s.m.i. (già Albo Broker di cui alla L. 792/84) da almeno tre anni;
3. Avere in corso la Polizza assicurativa, per responsabilità civile professionale, derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione, di cui dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 con un massimale non

inferiore ad Euro 2.500.000,00;

N.B. Per i requisiti di cui ai punti 1.) 2.)3.) non è configurabile l'avvalimento, trattandosi di requisiti soggettivi che devono essere posseduti in proprio da ciascun concorrente.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità Tecniche e Professionali:

1. Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. (nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese); Alternativamente presentazione dei bilanci o di estratti di bilanci;
2. Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 200.000,00 (euro duecentomila/00) esclusa I.V.A., da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
3. Aver svolto nel triennio 2013/2014/2015 almeno cinque (5) incarichi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa, a favore di Enti Pubblici e/o Società a Partecipazione Pubblica;

Inoltre l'operatore economico dovrà:

- 6.1. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara di Napoli Servizi SpA;
- 6.2. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, degli oneri riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- 6.3. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull'esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- 6.4. Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 6.5. Dichiara ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 445/2000, il numero di fax e/o l'indirizzo PEC, dove vanno inviate eventuali richieste da parte della Napoli Servizi SpA;
- 6.6. Individuare nell'ambito del suo organico il Responsabile del Contratto, indicando nome/cognome e qualifica in sede di partecipazione;



7. Chiarimenti e presa visione della documentazione di gara

- 7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC garecontrattinapoliservizi@legalmail.it, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/11/2016**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato.
- 7.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite **entro le ore 16.00 del giorno 11/11/2016**.
- 7.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali altre informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.napoliservizi.com> →news\avvisi.
- 7.4. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale di Napoli Servizi SpA:
<http://www.napoliservizi.com> ⇨ Area fornitori/selezioni ⇨ Bandi e selezioni - Aperti.

8. Modalità di presentazione delle offerte

- 8.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mano c/o a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12,00 del giorno 18/11/2016, esclusivamente al seguente indirizzo: "Napoli Servizi SpA – Ufficio Protocollo – via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Is. C1 – 33° piano, 80143 Napoli"**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo o timbro della società concorrente, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 8.2. È facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, *tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 16,00 presso l'Ufficio protocollo di Napoli Servizi S.p.A., sito in via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Is. C1 – 33° piano, 80143 Napoli*. Tale termine vale fino alle ore 12,00 del giorno indicato al precedente punto 8.1. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
- 8.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni riguardanti l'operatore economico concorrente **denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: "NON APRIRE - OFFERTA GARA Numero: _6536367_ ; CIG: _68241960B1 _"**
- 8.4. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 8.5. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- "A - Documentazione amministrativa; GARA Numero: _6536367_ ; CIG: _68241960B1 _";
 - "B - Offerta tecnica; GARA Numero: _6536367_ ; CIG: _68241960B1 _";
 - "C - Offerta economica; GARA Numero: _6536367_ ; CIG: _68241960B1 _";

- 8.6. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, in altre parole l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 8.7. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara e/o presentate in maniera difforme o incompleta a quanto previsto dal presente disciplinare e bando.
- 8.8. I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016.
- 8.9. Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare;
- 8.10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.
- 8.11. La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:
- non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
 - non abbia corrisposto la sanzione di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 come disposto nel presente disciplinare.

CAPO II - DISCIPLINARE

9. Forma dell'appalto e procedura di aggiudicazione

9.1. Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione dell'appalto sarà assegnato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle offerte:

Qualità Progetto Tecnico	70 Punti
Offerta Economica	30 Punti
TOTALE	100 Punti

Per l'attribuzione del punteggio si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, determinati e motivati sulla base della tabella sottostante

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti e sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Tabella Coefficienti:

Giudizio sintetico ad attribuzione discrezionale	Coefficiente	Criteri motivazionali; il coefficiente verrà applicato in base al giudizio sintetico espresso dai singoli commissari in relazione alla rispondenza ed alla fattibilità di quanto proposto rispetto alle esigenze dell'amministrazione enunciate all'art. 2 oggetto dell'appalto nel capo 1 - BANDO
Pienamente adeguato	1,00	tale coefficiente verrà attribuito all'offerta che risulterà pienamente adeguata e rispondente alle esigenze dell'amministrazione
Adeguato	0,75	tale coefficiente verrà attribuito all'offerta che risulterà, seppur non in ogni singola voce corrispondente, complessivamente adeguata alle esigenze dell'amministrazione
Sufficientemente adeguato	0,50	tale coefficiente verrà attribuito all'offerta che risulterà appena sufficientemente adeguata in relazione alle esigenze dell'amministrazione in quanto rispondente nei minimi termini alle stesse
Poco adeguato	0,25	tale coefficiente verrà attribuito all'offerta che risulterà sostanzialmente e complessivamente poco adeguata alle esigenze dell'amministrazione in quanto carente in uno o più aspetti
Non adeguato	0,00	tale coefficiente verrà attribuito all'offerta che risulterà complessivamente non adeguata alle esigenze dell'amministrazione in quanto carente in molteplici aspetti

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, i relativi punteggi saranno determinati in base alle dichiarazioni e/o offerte presentate in sede di gara nell'ambito del progetto tecnico. Si procederà poi a sommare i punteggi ottenuti per i singoli criteri qualitativi al punteggio ottenuto per il criterio quantitativo.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali.

L'operazione di riparametrazione avverrà in relazione ai criteri qualitativi con riferimento ai punteggi riguardanti i singoli criteri e sub-criteri così come descritti ai successivi punti.

9.2. Progetto Tecnico:

Il punteggio massimo attribuibile di 70 punti sarà suddiviso in criteri e sub-criteri con lo scopo di rispondere meglio alle esigenze di Napoli Servizi SpA e secondo la struttura che segue:

A – Punteggi Qualitativi– Max54 Punti



Napoli Servizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Gara Numero: 6536367 - Servizio Broker Assicurativo – Napoli Servizi Spa

Pag. 14 di 30

A1 –Modalità di Erogazione del servizio: Descrizione della modalità con cui si intende procedere alla erogazione del servizio oggetto dell'appalto, come meglio specificato nel CSA – **Max 30 PUNTI**;

A2 –Assistenza alla gestione dei Sinistri: Descrizione delle modalità operative di assistenza che il concorrente si impegna ad utilizzare nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri che si verificheranno durante l'esecuzione dell'appalto– **Max 15 PUNTI**;

A3 –Servizi Aggiuntivi: Indicazione e descrizione sintetica dei servizi aggiuntivi (massimo 3) che il concorrente si impegna ad effettuare a favore dell'Amministrazione – **Max 9 PUNTI**

B – Punteggi Quantitativi – Max Punti 16

B1 –Numero di Risorse Umane Iscritte al R.U.I: Il numero di risorse umane iscritte al R.U.I. (sez. E e B) dedicate devono essere comprese tra 2 e 5, le offerte <2 e >5 non saranno valutate.

Non saranno altresì valutati i curricula delle risorse umane indicate.

Il punteggio, per tale elemento di valutazione, sarà così attribuito: all'offerta migliore (maggiori risorse umane) sarà attribuito il massimo punteggio e alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante la seguente formula:

$$P = Ru(a) / Ru \text{ max} * p_{\text{max}}$$

dove Ru(a)=numero risorse offerte dal concorrente

Ru max=maggior numero risorse offerto

pmax= massimo punteggio

9.3. La Napoli Servizi SpA prevede la soglia minima per l'apertura delle offerte economiche. La Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche riguardo alle sole offerte che abbiano superato la soglia minima di punteggio riguardante l'offerta tecnica pari a 45 (quarantacinque) punti.

9.4. Offerta Economica:

L'offerta economica avrà un punteggio massimo di 30 punti.

Per quanto riguarda l'offerta economica, il punteggio sarà attribuito come segue:

OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI	Punteggio massimo
Provvigioni riferite al “Ramo Auto” – max 10 punti	
Uguale al 6%	10
Maggiore del 6% ed uguale al 7%	5
Maggiore del 7%	1
Provvigioni riferite al “Ramo NON Auto” – max 20 punti	
Uguale al 12%	20
Maggiore del 12% ed uguale al 13%	15
Maggiore del 13% ed uguale al 14%	10
Maggiore del 14%	5

Si precisa che le offerte dovranno essere espresse in numeri interi, non verranno considerate le cifre decimali. Si precisa altresì che le offerte inferiori al 6% per il Ramo Auto ed inferiori al 12% per i rami NON Auto prenderanno rispettivamente 10 e 20 punti senza alcuna ulteriore valutazione e/o riparametrazione.

Laddove l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione provvederà a richiedere all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo, sulla base delle disposizioni di cui all' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al termine delle valutazioni saranno sommati, per ciascun concorrente, i punteggi attribuiti alle due tipologie di ramo assicurativo, ottenendo il punteggio relativo all'offerta economica.

Punteggio attribuito al concorrente = punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica.

Sulla base della somma dei punteggi attribuiti per la relazione tecnica e l'offerta economica a ciascun concorrente, sarà predisposta la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione.

9.5. L'offerta deve intendersi valida e vincolante per 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

9.6. Non sono ammesse offerte in aumento, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. L'offerta dovrà essere presentata sia in cifre sia in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà valida l'offerta più vantaggiosa per Napoli Servizi SpA.

10. Operazioni di GARA

Fermo restando quanto già individuato al precedente art. 8 del presente CSA, ~~la prima seduta pubblica~~ avrà luogo presso la sede della Napoli Servizi SpA, Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1 / 33° Piano – 80143 – **Napoli** **il giorno 24/11/2016, alle ore 10,30** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, il giorno e l'ora saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC/ fax almeno 2 (due) giorni prima della data fissata;

Al fine di consentire al personale della Napoli Servizi di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi munito di un valido documento d'identità.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà:

10.1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica ed apertura dei plichi ricevuti, e successivamente all'apertura della Busta "A – Documenti amministrativi".

10.2. Verificata la documentazione, la commissione di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.

10.3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

10.4. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C – Offerta economica".

10.5. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella *lex specialis* di gara

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Al termine sarà stilata la proposta di aggiudicazione.

Gli atti saranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVC-Pass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016.

11. Contenuto delle BUSTE

Contenuto della Busta "A - Documentazione Amministrativa"

Deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione:

ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il/i facsimile/i specificatamente predisposto/i e allegato/i al presente disciplinare di gara (Mod. A1-A2-A3), o riprodotto/i in modo sostanzialmente conforme, sottoscritto/i dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (c.d. DGUE) fornito nella documentazione di gara opportunamente compilato dal concorrente. Si rammenta che il DGUE deve essere compilato e sottoscritto: a) nel caso d'impresa singola dal legale rappresentante della stessa; b) nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o



GEIE, sia costituiti che costituendi, dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE; c) nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016,

dal legale rappresentante del Consorzio e della consorziata indicata.

GARANZIA PROVVISORIA, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D. Lgs n. 50/16.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D. Lgs n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate siano certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascun'impresa.

Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso il sistema



Napoli Servizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Gara Numero: 6536367 - Servizio Broker Assicurativo - Napoli Servizi Spa

Pag. 18 di 30

AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - e senza applicazione di sanzione alcuna - entro un termine perentorio (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DALL'ANAC non è prevista alcuna contribuzione a carico dei partecipanti;

DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- Iscrizione alla Camera di Commercio nello specifico settore oggetto del presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi;
- Iscrizione al Registro degli intermediari, di cui all'art. 109, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 209/2005 e Regolamento ISVAP(ora IVASS) n. 5/2006;Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- Dichiara di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel presente CSA, le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente bando;
- Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla Napoli Servizi SpA (scaricabile dal sito istituzionale di Napoli Servizi SpA: www.napoliservizi.com) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

- Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- Indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa.
- Dichiaro di essere consapevole che Napoli Servizi SpA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", non può rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, se non espressamente autorizzata dalle Società concorrenti, poiché detta documentazione è coperta da segreto tecnico/commerciale. La Napoli Servizi SpA, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- Dichiaro che il Responsabile del Contratto è, indicando nome/cognome e qualifica eventuale iscrizione albo professionale, assunto regolarmente in organico.

Documentazione inerente all'Istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'Istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria è responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante riguardo alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.



Napoli Servizi
SOCIETÀ PER AZIONI

Gara Numero: 6536367 - Servizio Broker Assicurativo - Napoli Servizi Spa

Pag. 20 di 30

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D. Lgs n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D. Lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i, poiché compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

Per le **A.T.I. non costituite**, Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- a1) Indica il concorrente cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le quote di partecipazione nonché di esecuzione al raggruppamento che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- a2) assuma l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs 50/2016.

Per le **A.T.I. già costituite**, inoltre:

- a1) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle quote di partecipazione di partecipazione al raggruppamento che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
- b2) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
- b3) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
- b4) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

NB:

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO**. In particolare la

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,01 % del valore stimato della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi d'irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso d'inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D. Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Contenuto della Busta "B - Offerta tecnico-organizzativa"

La busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, siglata in ogni sua pagina, composta di pagine sciolte senza alcuna rilegatura, le stesse pagine devono essere numerate e totalizzate (esempio pag. 1/40), in cui sono descritti i servizi e le attività da svolgere ai fini della loro valutazione. Essa, in particolare, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimenti chiari e corrispondenti ai criteri e sub-criteri di cui al precedente art. 9.2, e dovrà essere tale da non superare complessivamente le 50 facciate formato A4 / stampa fronte unico / carattere "Gara Mount" minimo 11 pt / paragrafo 1,5 interlinea).

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

ATTENZIONE: L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.



Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

La busta "C – Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta economica, in competente bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere della provvigione percentuale offerta sull'importo per il RAMO Auto e RAMO Non Auto, così come meglio dettagliato al precedente punto 9.4.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.

ATTENZIONE: Nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D. Lgs n. 50/16.

CAPO III – CONTRATTO

12. Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipulazione del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante;

In particolare l'Aggiudicatario dovrà:

- Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, pena la decadenza dall'aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. L'appaltatore s'impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa;
- Presentare il modello della Tracciabilità dei Flussi;
- Presentare la certificazione di cui all'art 17 della Legge 68/99 (per imprese con più di 15 addetti);
- Presentare ogni altro documento a comprova delle dichiarazioni fornite in sede di presentazione della offerta.
- Dovrà altresì avere una sede operativa nell'ambito della Regione Campania ovvero dovrà provvedere ad istituire una sede operativa nell'ambito della Regione Campania, dotata di personale dipendente, almeno due soggetti, inquadrato con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, CCNL di categoria corrispondente al servizio oggetto della presente procedura, e regolarmente iscritto al RUI, sezione B oppure sezione E, entro 45 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, pena la decadenza *ipso jure* dell'affidamento dell'incarico di brokeraggio (in caso di R.T.I. il presente obbligo dovrà essere assolto da almeno una delle società componenti il raggruppamento temporaneo);

- Al fine di garantire un costante collegamento ed una costante assistenza all'Amministrazione, il concorrente aggiudicatario dovrà inoltre rendersi disponibile a recarsi presso la sede dell'Amministrazione almeno una volta al mese per le attività di ordinaria gestione ed a semplice richiesta della stazione appaltante per la gestione di problematiche di particolare rilevanza
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, a meno che non sussista un giustificato motivo, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei servizi al concorrente che segue in graduatoria.

Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Bando e Disciplinare di gara;
- b) Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- c) Polizze Assicurative
- d) Modello Tracciabilità dei Flussi

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

1. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
2. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy;
3. Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Amministrazione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione;
4. Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
5. Garantire i servizi così come descritti al precedente art. 2 del presente documento e/o migliorati secondo quanto offerto in sede di gara. Garantire la massima riservatezza e discrezionalità nella gestione dei dati. Il personale, dipendente dell'Appaltatore, dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre il Broker è tenuto a:

6. Assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Amministrazione, in tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia;
7. a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

L'Amministrazione si impegna a:

1. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;



2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative che la gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
3. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
4. fornire al Broker, la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio
5. adottare tutti gli atti amministrativi necessari;
6. sottoscrivere tutti gli atti e documenti contrattuali.

13. Subappalti o cottimi

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto, ad eccezione di quanto previsto nel capoverso successivo.

Non è considerata sub appalto / cessione la trasformazione giuridica dell'impresa appaltatrice, né l'utilizzo di terzi, persone fisiche o giuridiche, siano essi infraaziendali, infragruppo, infraRTI o in outsourcing, per lo svolgimento di attività specialistiche e/o che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria, fermo restando in ogni caso il divieto di porre a carico dell'Azienda qualsivoglia onere derivante da tali attività.

14. Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti

L'Appaltatore dovrà rispettare e applicare, poiché attinenti al presente bando, i Regolamenti Nazionali e Locali. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, alla piena osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti e in particolare di quelle tecniche e di prevenzione infortuni vigenti.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente bando, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro.

L'Appaltatore è obbligato a erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria nella località in cui si svolge il lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'Appaltatore s'impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dopo aver acquisito informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare nel rispetto delle misure di prevenzione e di emergenza.

15. Assicurazioni – Responsabilità

L'Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni derivati dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura. Pertanto l'aggiudicatario dovrà essere dotato di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi.

L'Amministrazione ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere ai termini di legge di cui all'art. 110 del D.lgs.209/05 (Codice delle Assicurazioni private).

La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale, mentre i limiti di copertura ed i massimali previsti dovranno essere conformi alla normativa vigente e permanere invariati per tutta la durata del servizio salvo ad essere tempestivamente adeguati in caso di variazioni della normativa di riferimento vigente, in caso di aggiudicazione dovrà essere prodotta copia della suddetta polizza.

16. Risoluzione del Contratto

Il contratto si risolve di diritto:

- a) per motivi d'interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere l'esecuzione dei servizi entro le date richieste per i singoli interventi;
- c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di presentazione dell'offerta ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) qualora vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- e) quando l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
- f) in caso di subappalto non autorizzato;
- g) nel caso del mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
- h) nel caso di un qualsiasi inadempimento (anche lieve) del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs.81/08 e s.m.i..

La Napoli Servizi S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, , 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La Napoli Servizi S.p.A. avrà, altresì, facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 Codice Civile mediante PEC (Posta elettronica certificata) previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni,

senza necessità di altri adempimenti, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione dell'Appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'Appalto;
- c) sospensione delle attività e mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) mancanza di personale qualificato sui siti/strutture;

cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del bando;

- e) ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l'altra Parte non adempia a una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non badi a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere;
- f) qualora l'inadempienza sia imputabile all'Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la Napoli Servizi SpA avrà la facoltà di intimare l'immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all'Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi svolti;

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della quota dei servizi regolarmente svolti e sarà responsabile del danno che provenisse alla committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o all'esecuzione d'ufficio in economia.

Nelle ipotesi in precedenza menzionate, il Responsabile dell'esecuzione del contratto formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di **5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della contestazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, in altre parole, scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Napoli Servizi Spa, su proposta del Responsabile dell'esecuzione del contratto, dispone la risoluzione del contratto che sarà dichiarata con regolare e motivato provvedimento. La liquidazione del credito all'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attività, la Napoli Servizi Spa potrà avvalersi della cauzione dell'Appaltatore, e delle somme da liquidarsi a credito dell'appaltatore.

Senza pregiudizio per quanto precede, la Napoli Servizi SpA, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà dichiarare risolto il contratto nel caso in cui accada una delle seguenti ipotesi:

- a) l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto;
- b) l'Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza la preventiva comunicazione alla Napoli Servizi SpA e l'assenso di quest'ultima.

In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:

- a) l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai servizi oggetto del contratto, anche se svolti da terze persone;

- b) la Napoli Servizi SpA avrà la facoltà di affidare l'Appalto all'impresa che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di aggiudicazione dell'Appalto;

17. Recesso dal Contratto

In caso di fallimento dell'Appaltatore. In tale ipotesi il contratto di appalto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, fatte salve però per la Napoli Servizi le ragioni d'indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo di pegno sulla cauzione;

E' facoltà della Napoli Servizi di riservarsi di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi all'Appaltatore a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) La Napoli Servizi ha diritto nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della committente dei servizi prestati, purché correttamente erogati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni nuovo compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

In conformità all'art. 1672 del codice civile, se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dei servizi è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle Parti, la Napoli Servizi deve pagare la parte dei servizi già erogati, nei limiti in cui è per essa utile, in proporzione del prezzo pattuito.

18. Fatturazioni e Pagamenti

Il servizio non comporta oneri diretti per la Società in quanto la remunerazione, come da prassi e consuetudine di mercato, sarà a carico delle Imprese con le quali verranno stipulate e/o prorogate le coperture assicurative in capo alla Società.

Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per la Società.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, (clausola di brokeraggio) per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi

Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Amministrazione, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la costanza della copertura assicurativa.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Amministrazione.

19. Tracciabilità dei Flussi Finanziari



L'aggiudicatario s'impegna ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136 del 13.08.2010.

20. Spese di Contratto e di Esecuzione

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tal uopo, l'impresa aggiudicataria si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto oggetto del presente bando, nessuna eccettuata ed esclusa.

L'Appaltatore s'impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore s'impegna a riconoscere alla Stazione Appaltante le spese concernenti la pubblicazione del bando che dovranno essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa che, se l'Impresa aggiudicataria rifiutasse di giungere alla stipulazione del contratto o ritardasse gli adempimenti di propria spettanza di 30 giorni oltre il termine fissato per l'invio della documentazione, la Napoli Servizi SpA potrà dichiararla decaduta dall'aggiudicazione incamerando la cauzione provvisoria prevista nel bando di gara. Nel caso che l'impresa aggiudicataria fosse dichiarata decaduta, la Napoli Servizi SpA si riserva la facoltà di affidare l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di aggiudicazione della gara, ponendo a carico dell'Impresa inadempiente gli eventuali oneri e maggiori spese derivanti da ciò.

21. Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, nel disciplinare e nel bando di gara si fa rinvio alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed alle disposizioni del codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in quanto compatibili.

22. Definizione delle controversie e Foro Competente

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23. Trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.


I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento riguardante la gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, d'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati è ... (sarà identificato in sede di sottoscrizione del contratto)...

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Mario Passannanti



NapoliServizi
SOCIETÀ PER AZIONI